

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2009.

“Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) -
Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed, in particolare, l'art. 5;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la Direttiva CE 27 giugno 2001, n.42;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTA la nota n. 9165 dell'1 dicembre 2008 con la quale l'Ufficio di
Gabinetto del Presidente della Regione trasmette la nota n. 2869/Gab. del 13
novembre 2008 con cui l'Assessore regionale per l'industria invia, per la
trattazione in Giunta, il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano
(P.E.A.R.S.), comprensivo delle “Linee Guida – Obiettivi di politica
energetica regionale” (Allegato “A”);

CONSIDERATO che:

- il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano - è stato elaborato da un
Gruppo di Lavoro – partecipato dall'Università di Palermo (Dream) quale
capofila, dall'Università di Catania (DIIM), dal Dipartimento di Fisica
dell'Università di Messina, dall'Istituto “Nicola Giordano” del CNR di
Messina incaricato con convenzione stipulata con l'Assessore regionale per



l'industria in data 14.05.2002;

- il detto Piano espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale, offrendo uno scenario temporale valido sino al 2012;
- la elaborazione, le risultanze e le previsioni del P.E.A.R.S. hanno costituito oggetto di approfondimento in appositi tavoli tecnici tra il Gruppo di Lavoro, l'Assessorato dell'Industria e gli altri Assessorati regionali interessati, tenuti anche successivamente al rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana per la XV Legislatura, e il Piano assume di essere stato adeguato alle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione;
- così come adeguato, interviene in una stagione caratterizzata da grande attenzione sull'emergenza degli approvvigionamenti energetici, del loro costo e della loro prevedibile disponibilità nel tempo, nonché dei collegati cambiamenti climatici, elementi tutti che impongono la ricerca di nuove politiche energetiche e ambientali a livello globale;
- l'Unione Europea ha avviato l'impegno per il superamento di tale emergenza con la approvazione del pacchetto clima e energia e con la fissazione degli obiettivi del cosiddetto "20 20 20", base di discussione per l'accordo di massima raggiunto nella conferenza climatica dell'ONU di Poznan del 2008, preparatoria della conferenza climatica di Copenaghen prevista per dicembre 2009;
- a fronte del progressivo esaurimento delle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili sono disponibili sviluppi tecnologici che permettono una utilizzazione dell'energia derivata da fonti rinnovabili, intensiva, efficiente e



capace di incremento nel tempo;

- appare avviato il percorso di una Terza Rivoluzione Industriale che dovrà consentire il passaggio da una economia basata sul ciclo del carbonio a una fondata su quello del sole, dell'acqua e del vento, con il conseguenziale positivo effetto del decentramento della produzione, dell'accumulo e della distribuzione dell'energia e del conferimento di un nuovo protagonismo economico e politico, ai livelli territoriali regionali e locali;

- la Regione Siciliana intende assumere, in tale contesto, un ruolo di riferimento, anche negli scenari europeo e mediterraneo, di un nuovo modello energetico decentrato e interattivo, basato su fonti che presuppongono infrastrutture a più alta intensità di lavoro che di capitale ed una maggiore partecipazione anche degli enti locali e della piccola e media impresa e che è necessario programmare nel tempo le politiche energetiche rendendo più efficienti, sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti tradizionali e favorendo l'introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia a energia positiva, idrogeno e reti intelligenti di distribuzione energetica, che consentiranno al nuovo modello energetico di "fare sistema", costituendo massa critica sufficiente al funzionamento dell'economia locale (dichiarazione del Parlamento Europeo n. 0016/2007 del 12 febbraio 2007);

- le linee proposte dal Piano Energetico Ambientale Regionale rappresentano idoneo quadro di riferimento per l'azione amministrativa della Regione nei prossimi anni, sino al 2012, da sviluppare, nel quadro dei principi esposti, con la flessibilità richiesta dalle singole e specifiche congiunture e condizioni operative;



- il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la "decarbonizzazione";
- 2) favorire le condizioni per la continuità degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero dell'energia;
- 3) assicurare lo sfruttamento degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo secondo modalità compatibili con l'ambiente, in rispondenza ai principi ed obiettivi di politica energetica affidati alla Regione dallo Statuto (art. 14 lett. "d" ed "h"), nel rispetto delle finalità della politica energetica nazionale e dell'obiettivo di garantire adeguati ritorni economici per i cittadini siciliani;
- 4) promuovere l'innovazione tecnologica con l'introduzione di tecnologie più pulite (B.A.T. - Best Available Technologies) nelle industrie ad elevata intensità energetica, supportandone la diffusione nelle P.M.I.;
- 5) favorire, nel rispetto dei programmi coordinati a livello nazionale, la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche esistenti nel territorio della Regione per renderle compatibili con i limiti di impatto ambientale secondo i criteri fissati dal Protocollo di Kyoto e dalla normativa europea, recepita dall'Italia;
- 6) sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione di centri urbani, aree industriali e comparti serricoli di rilievo;
- 7) realizzare interventi nel settore dei trasporti incentivando l'uso di biocombustibili e metano negli autoveicoli pubblici, favorendo la riduzione



del traffico veicolare nelle città, potenziando il trasporto merci su rotaia e sviluppando un programma di trasporti marittimi con l'intervento sugli attuali sistemi di cabotaggio;

8) promuovere gli impianti alimentati da biomasse che utilizzano biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche non alimentari per la cogenerazione di energia elettrica e calore;

9) contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale mediante l'adozione di sistemi efficienti di conversione ad uso dell'energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali;

10) promuovere una politica di forte risparmio energetico in particolare nell'edilizia, attraverso la introduzione di tecniche costruttive atte alla realizzazione di edifici tendenti ad emissioni zero e ad energia positiva, a tal fine favorendo l'accesso della imprenditoria edile siciliana ai più elevati standard tecnologici e produttivi;

11) promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate, anche nelle Isole minori, e sviluppare le tecnologie energetiche più avanzate per il loro sfruttamento;

12) favorire il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva;

13) favorire l'implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico, introducendo progressivamente "sistemi di rete intelligenti" secondo le pratiche e le direttive suggerite dagli organismi internazionali;

14) creare le condizioni per lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno, come sistema universale di accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili discontinue



(sole, vento, idroelettrico, geotermia, etc). La Regione intende, in particolare, promuovere lo sviluppo della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, il suo stoccaggio e utilizzazione in applicazioni nelle celle a combustibile attualmente in corso di sperimentazione e prevedere, conformemente agli obiettivi e alla normativa comunitaria (regolamento n. 1060/2008 C.E.), la realizzazione di infrastrutture per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili da utilizzare, in una fase intermedia, in miscela con il metano, per i mezzi di trasporto e, correlativamente, disincentivare la produzione di idrogeno da "reforming" del gas naturale;

- la salvaguardia e la tutela del territorio e del paesaggio, l'incremento del reddito delle famiglie e delle imprese, l'equilibrio finanziario della Regione, delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali costituiscono prioritario interesse generale da perseguire nella conduzione della politica energetica regionale;

- è esigenza della Sicilia, la quale partecipa per oltre il 40% (quaranta per cento) alla raffinazione nazionale subendone impatti ambientali di forte rilievo assolutamente non proporzionati a quelli delle altre regioni del Paese, essere destinataria di misure compensative dall'U.E. e dallo Stato da individuare anche tra quelle di natura fiscale;

- il tasso di immissione in atmosfera di CO₂ deve, comunque - soprattutto nelle aree ad alto rischio di crisi ambientale - essere tendenzialmente ridotto in rapporto alla produzione di energia rinnovabile realizzata;

- la Regione intende intraprendere le azioni necessarie perché le industrie operanti nei settori ad alta intensità di emissioni di composti del carbonio e dello zolfo adeguino i propri impianti a nuove tecnologie e utilizzino



combustibili atti a determinare una progressiva riduzione finalizzata alla sostenibilità ambientale nel senso riservandosi l'istituzione appositi organismi centralizzati di coordinamento e vigilanza;

- la Regione è comunque impegnata ad ogni azione perché le energie derivanti da fonti alternative o rinnovabili costituiscano elemento sostitutivo delle risorse energetiche di produzione tradizionale al fine di diminuire fonti e cause di inquinamento e, così, contribuire al riequilibrio ambientale del territorio;
- la Regione intende indirizzare, anche attraverso l'azione degli istituendi organismi centralizzati di coordinamento e vigilanza, i soggetti gestori di centrali termoelettriche con combustibili inquinanti a riconvertire gli impianti mediante l'utilizzazione di gas, anche attraverso intese con i soggetti gestori e produttori dell'energia;
- la Regione intende esercitare la facoltà di subordinare il rilascio di autorizzazioni per nuove infrastrutture energetiche tradizionali o per la modifica di quelle esistenti alla stipula di accordi finalizzati all'attuazione di idonee misure di compensazione e riequilibrio, nonché alla loro idoneità a fornire flussi energetici ininterrotti, tramite accumulo e stoccaggio dell'idrogeno;
- le misure di compensazione e riequilibrio possono essere applicate, con le medesime modalità previste per i nuovi interventi, anche agli impianti di produzione di energia tradizionale in esercizio, previo accordo con i soggetti titolari degli stessi;
- la Regione si propone di concordare l'esecuzione di interventi riduttivi della capacità inquinante di impianti da fonte energetica tradizionale con i soggetti,



loro titolari, che richiedano autorizzazioni per la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili;

- la Regione ha il compito di verificare la regolarità delle misure di compensazione attuate per i singoli impianti e, in caso di esito negativo, di disporre a carico dei loro titolari l'esecuzione dei necessari interventi correttivi e/o di adeguamento, ai quali è subordinata l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata. La Regione disporrà, ove la mancata o irregolare esecuzione delle misure di compensazione pregiudichi gravemente l'inserimento ambientale o la riduzione di potenzialità inquinante dell'impianto, l'avvio dei procedimenti per la dichiarazione di decadenza o l'adozione di provvedimenti in autotutela dell'autorizzazione rilasciata;
- la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile costituisce occasione di potenziamento dell'industria siciliana anche in riferimento all'indotto da essi creato;
- lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile deve, comunque, aver luogo nella piena garanzia della compatibilità ambientale;
- l'immissione in rete di rilevanti quantitativi di energia da fonte rinnovabile è, in Sicilia, limitata dalla criticità del vettoriamento, da superare con la esecuzione di interventi di infrastrutturazione, pur programmati da parte del gestore e appare opportuno, in tale condizione e al fine di garantire la celerità degli interventi, privilegiare il vettoriamento sulle linee di media tensione dell'energia rinnovabile prodotta da impianti minori e, il consumo diretto dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, con immissione in rete delle eccedenze;
- la realizzazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile con rilevanti



potenzialità produttive deve essere subordinata alla previa attestazione da parte dei gestori sulla concreta disponibilità del tempestivo allaccio alla rete o della possibile predisposizione di sistemi di stoccaggio in grado di garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico anche da fonti discontinue;

- è obiettivo della Regione promuovere gli interventi per la realizzazione, oltre che degli impianti maggiori di energia rinnovabile, anche di impianti minori che privilegino, anche attraverso l'utilizzo delle risorse comunitarie, l'accesso di famiglie ed imprese all'esercizio di attività di produzione ed autoproduzione di energia elettrica e termica;
- la Regione intende privilegiare la produzione di energia attraverso fonti termiche ove i relativi processi si avvalgano delle più moderne tecnologie capaci di potenziare efficienza, sicurezza ed economicità degli impianti e disciplinare la produzione di energia da impianti alimentati da biomasse in condizioni di sostenibilità ecologica, anche per quanto concerne i percorsi di trasporto;
- la Regione intende utilizzare le risorse comunitarie e nazionali, ed in particolare quelle del P.O. FESR 2007-2013, obiettivo specifico 2.1 "promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia", in coerenza con il presente provvedimento già in sede applicativa dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008;
- l'attuazione della politica regionale nel settore energetico presuppone la semplificazione ed il coordinamento delle attribuzioni amministrative di promozione e di vigilanza nel settore con l'individuazione e la garanzia dei sistemi di "governance" del Piano Energetico Ambientale Regionale



(P.E.A.R.S.). La Regione, a tal fine, esercita i poteri di indirizzo e direttiva previsti dalla legge, e assicura la efficiente e celere gestione dei procedimenti di autorizzazione delle iniziative, anche con il ricorso a strumenti provvedimentali negoziati secondo quanto sarà previsto ed autorizzato dalla Giunta Regionale;

- l'adozione del Piano Energetico Ambientale (P.E.A.R.S.) costituisce urgente ed inderogabile necessità di disciplina della materia energetica in Sicilia;

- il P.E.A.R.S. costituisce attuazione in Sicilia degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11.12.1997, ratificato con legge 1.06.2002 n. 120 e provvedimento attuativo in Sicilia – in coerenza allo Statuto Regionale – del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387, a sua volta di attuazione della Direttiva 2001/77/CE; della l. 23.08.2004 n.239; del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE;

- gli obiettivi della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), sono stati assolti con la pubblicazione del Rapporto di sintesi del Piano, le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico e la redazione di specifico Rapporto ambientale in coerenza alla Direttiva 2001/42/CE, tenendo conto, altresì, delle procedure di V.A.S. operate sul Programma Interregionale dell'Energia, sul P.O. FESR 2007-2013 e sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013;

RITENUTO di approvare il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.), accluso alla nota n.2869/Gab del 13 novembre 2008 dell'Assessore regionale per l'industria, e di sostituire integralmente, come



da dispositivo, "le Linee Guida – Obiettivi di Politica Energetica Regionale"
inserite nel predetto Piano,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di approvare il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.), accluso alla nota n.2869/Gab del 13 novembre 2008 dell'Assessore regionale per l'industria, allegato "A" alla presente deliberazione, e di sostituire integralmente "le Linee Guida – Obiettivi di Politica Energetica Regionale" inserite nel predetto Piano con le seguenti disposizioni:

1. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'attività di produzione energetica da fonte rinnovabile in Sicilia è esercitata nel rispetto della libertà di iniziativa economica ed è soggetta al rilascio di provvedimenti autorizzativi o abilitativi nei casi di legge e secondo il presente provvedimento, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza e trasparenza.

L'esame delle istanze nei procedimenti autorizzatori riserva priorità temporale ai progetti che garantiscono la filiera industriale completa all'interno del territorio regionale (sviluppo dell'impianto, esecuzione del progetto, produzione delle componenti tecnologiche per gli impianti, etc.), nell'obiettivo dello sviluppo e dell'incremento dell'occupazione nella Regione. Analoga priorità è attribuita alle istanze in variante degli impianti esistenti, sempreché siano corredate in maniera completa dalla documentazione necessaria;

2. DOCUMENTAZIONE PER LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE IN CONFERENZA DEI SERVIZI



Per l'indizione delle Conferenze dei Servizi al fine del rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 il richiedente deposita, contestualmente alla domanda di avvio del procedimento:

a) attestazione di Istituto di Credito o Società a tale scopo abilitata secondo la normativa di settore - resa anche attraverso lettera di "patronage" - di disponibilità a finanziare l'iniziativa e di sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo.

La attestazione non è richiesta per progetti aventi natura sperimentale;

b) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente;

c) autocertificazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione la responsabilità, diretta e non trasmissibile, per l'interessa delle fasi di realizzazione e avvio dell'impianto.

Detta autocertificazione non è richiesta per i progetti aventi natura sperimentale;

d) dichiarazione di primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di:

- mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete;

- furto, atti vandalici e calamità atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione dell'energia.

La suddetta dichiarazione non è richiesta per i progetti aventi natura sperimentale;

e) comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia ed impegno al suo mantenimento nel



territorio della Regione per il tempo di efficacia dell'autorizzazione.

La violazione degli impegni e la modifica non autorizzata delle condizioni di cui ai superiori punti comporta l'obbligo da parte dell'Amministrazione di avviare i procedimenti di decadenza o in autotutela, delle autorizzazioni rilasciate.

La documentazione sopra indicata va prodotta anche per istanze per le quali siano in corso o indette le Conferenze dei Servizi che non abbiano assunto le determinazioni conclusive alla data di adozione del presente provvedimento.

La documentazione di cui ai precedenti punti non è sostitutiva di quella sulla capacità tecnica, economica ed organizzativa presentata dai richiedenti come previsto dai criteri emanati per lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003;



3. COMUNICAZIONE DEL GESTORE DI RETE

La documentazione da acquisire in Conferenza dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 ricomprende, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dell'istante e del codice di rete, la comunicazione resa da parte del gestore che la capacità ricettiva della rete consente l'immissione dei nuovi MW richiesti aggiuntivamente a quelli in produzione o autorizzati.

La Regione si riserva di chiedere al gestore il rilascio di analogha comunicazione anche ai fini delle verifiche sulle condizioni operative degli impianti in esercizio o autorizzati alla data di adozione del presente provvedimento deliberativo;

4. AREE INTERESSATE A VINCOLO DELLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.



Le Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali comunicano in sede di Conferenza dei Servizi, indette ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, se le aree oggetto delle istanze di rilascio di autorizzazione per impianti da fonte rinnovabile siano sottoposte a vincolo o interessate da avvio di procedimento per l'apposizione di vincoli, al fine di tutelare compiutamente il bene paesaggio e il bene ambiente, nonché salvaguardare il talento visuale di monumenti e beni culturali, ambientali e paesistici;

5. DISSENSO IN CONFERENZA DEI SERVIZI

Ove in Conferenza di Servizi un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità esprima motivato dissenso sulla richiesta di autorizzazione, la decisione è rimessa, nei dieci giorni successivi all'espressione di tale parere, alla Giunta Regionale, che decide nei termini di gg. 10 dalla rimessione;

6. MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

La determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi può subordinare l'efficacia delle autorizzazioni assentite per la realizzazione, il potenziamento e la trasformazione delle infrastrutture energetiche, all'obbligo di esecuzione, da parte del richiedente, di misure di mitigazione ambientale, quali:

- a) riforestazione con pluralità di essenze tipiche della vegetazione autoctona e/o storicizzata;
- b) rinaturalizzazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, degli alvei e corsi d'acqua cementificati o comunque degradati;
- c) disinquinamento dei litorali marini;
- d) realizzazione di impianti di fitodepurazione e lagunaggio;



C.C.

e) creazione di aree verdi urbane;

f) altre tipologie di interventi di natura consimile che siano ritenuti idonei;

7. MISURE DI COMPENSAZIONE

La Conferenza di Servizi, ove motivatamente ritenga che non possano essere individuate misure di mitigazione ambientale tra quelle di cui al precedente punto 6 e valuti che il rilascio della autorizzazione richiesta debba essere, comunque, assistito da misure di compensazione, lo subordina alla realizzazione, da parte del richiedente e/o con onere finanziario a suo integrale carico, di strutture o impianti di rilievo socio-sanitario o di riqualificazione territoriale significativi per le aree interessate. La Conferenza di Servizi, in alternativa e con le medesime modalità, può subordinare il rilascio delle autorizzazioni all'impegno del richiedente a destinare per usi collettivi una percentuale concordata dell'energia prodotta dagli impianti, al fine di ridurre i costi dell'energia per le imprese insediate nel territorio, in proporzione alla prevista capacità occupazionale;

8. PROTOCOLLI ETICI E DI LEGALITÀ

Il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, è subordinato alla sottoscrizione, da parte del soggetto interessato, di protocolli etici e di legalità;

9. EFFETTI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento autorizzativo ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, costituisce titolo abilitativo, anche urbanistico ed edilizio, per la realizzazione dell'impianto e contiene i termini di inizio e di fine dei lavori da osservare a pena di decadenza.



10. INEFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare delle autorizzazioni rilasciate ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 deve depositare, prima dell'inizio dei lavori:

- a) copia del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto, ovvero dichiarazione di esecuzione diretta delle opere previste, attestata mediante autocertificazione;
- b) copia del contratto di fornitura delle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto o dichiarazione che indichi la loro disponibilità e provenienza, con specificazione delle produzioni realizzate nel territorio della Regione.

Il soggetto autorizzato rilascia, altresì, anteriormente all'inizio dei lavori, idonee garanzie a favore della Regione;

11. OBBLIGO DI RIDUZIONE IN PRISTINO

In caso di decadenza o successiva inefficacia, per qualunque ragione, delle autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 i loro titolari devono ridurre in pristino i luoghi con rimozione degli impianti realizzati e dei materiali installati. La Regione, in difetto, incamera di diritto le garanzie, ancorchè fideiussorie, rilasciate;

12. ACCORDI

La Regione promuove la stipula di accordi procedimentali e provvedimentali, ex l. n. 241/90, con i soggetti gestori e realizzatori degli impianti, per la disciplina della riconversione delle centrali termoelettriche;

13. PARCHI E RISERVE

I siti ricadenti nelle zone "A" del sistema parchi e riserve regionali, le zone I di rilevante interesse dei parchi nazionali eventualmente istituiti sul territorio della Regione e le zone di protezione e conservazione integrale di cui al D.



Lgs. n. 42 del 22.01.2004, non sono idonei alla installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nelle restanti aree di parchi e riserve la realizzazione degli impianti è consentita, secondo le disposizioni art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, previo nulla osta degli Enti preposti alla tutela e parere positivo dei competenti uffici;

14. ZPS e SIC

Gli impianti da fonte rinnovabile possono essere installati nelle zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE e nei Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE esclusivamente ove l'intervento sia stato ritenuto realizzabile in sede di valutazione di incidenza;

15. AREE ASI

Le aree ricomprese nel perimetro dei Piani Industriali dei Consorzi A.S.I. sono considerate, ai fini del presente provvedimento, aree industriali, indipendentemente dalla loro concreta utilizzazione;

16. AREE A FORTE CONCENTRAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

La Regione vigila al fine che la localizzazione delle infrastrutture energetiche alimentate da fonti rinnovabili rispetti le caratteristiche fisiche e geografiche delle singole aree del territorio regionale e si riserva di individuare, anche con separati provvedimenti, le aree impegnate da una forte concentrazione territoriale di impianti di produzione di energia da fonte eolica nelle quali il rilascio di nuove autorizzazioni sarà consentito solo subordinatamente alla previa dismissione di quelli preesistenti e non in esercizio.

Tale dismissione, su base volontaria o a seguito di provvedimenti di revoca o dichiarazioni di decadenza, dovrà interessare impianti di almeno pari consistenza rispetto a quelli interessati alle nuove autorizzazioni;



17. IMPIANTI MINORI

La realizzazione degli interventi "minori" di incremento della efficienza energetica, non è soggetta al procedimento regionale di autorizzazione unica e rientra ai fini urbanistici ed edilizi, ex D. Lgs. n. 115/2008, nella categoria della manutenzione ordinaria.

Ai fini del presente provvedimento costituiscono impianti minori i singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro e quelli fotovoltaici integrati o aderenti ai tetti degli edifici o con medesima inclinazione e orientamento della falda del tetto e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici;

18. AREE ABITATE ED EDIFICATE

Gli impianti per la produzione di energia da fonte eolica, con esclusione del "mini eolico" di cui al precedente punto 17, non possono essere realizzati o installati in aree abitate o in contiguità ad edifici;

19. INTERVENTI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DEI COMUNI

Sono soggetti esclusivamente ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia gli interventi:

- a) eolici (così detti mini eolici), con altezza al mozzo del rotore fino a 15 metri, di potenza fino a 60 KWp;
- b) fotovoltaici definiti integrati o parzialmente integrati ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b 2) e b 3) del D.M. 19.02.2007, di potenza fino a 1 MW;
- c) fotovoltaici integrati o parzialmente integrati collocati internamente ad aree industriali e artigianali, su parcheggi pubblici, edifici a servizi, di potenza fino a 1 MW;
- d) fotovoltaici collocati a terra internamente ad aree di sviluppo industriale,



di potenza fino a 1 MW;

e) impianti che esercitano scambio sul posto ai sensi della normativa vigente aventi potenza fino a 200 Kw.

Le istanze per le autorizzazioni relative agli interventi di cui alle superiori lettere, possono essere presentate esclusivamente da soggetti che non abbiano eseguito, né direttamente né indirettamente attraverso persone fisiche o Società controllate e/o collegate, iniziative di natura simile in terreni contigui;

20. IMPIANTI SU TERRENI AGRICOLI

L'autorizzazione per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile su terreni agricoli non può essere rilasciata ove essi non siano dichiarati dalla Amministrazione compatibili con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

La realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare, fotovoltaica e termodinamica è consentita a condizione che venga realizzata, al loro confine, una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza di almeno mt. 10, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti;

21. LIMITI DI POTENZA E DISTANZE

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 Mw, devono essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 Km. o, comunque, a distanza congrua, sulla base di adeguata motivazione.



La potenza massima installabile per singoli impianti fotovoltaici in area agricola è fissato in 12 MW;

22. IMPIANTI FOTOVOLTAICI AD INSEGUIMENTO SOLARE

Al fine di contribuire alla diversificazione degli investimenti, all'ampliamento della platea dei produttori di energia da fonte rinnovabile, la Regione disciplina con appositi provvedimenti e agevola, anche in deroga al limite di potenza massima installabile, la realizzazione e la conduzione di impianti con modalità di "orti solari" da parte di soggetti costituiti in forma collettiva o associativa, i quali potranno realizzare impianti di fotovoltaico non integrato su terreno agricolo montati esclusivamente su dispositivi ad inseguimento solare al fine di contrastare il fenomeno di desertificazione dei terreni. Detti impianti dovranno comunque rispettare un sostenibile rapporto superficie/potenza e potranno, perciò, essere concentrati in una superficie del 5% dei terreni complessivamente conferiti dai singoli soggetti, i quali dovranno garantire, anche nella restante superficie, l'effettività delle coltivazioni continuativamente condotte.

Anche per gli impianti realizzati sul modello "orto solare" opera l'obbligo di distanza di Km. 10 l'uno dall'altro;

23. IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRA

Il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di fotovoltaico integrato su serra è subordinato alla verifica da parte della competente Amministrazione Regionale della immunità da effetti di desertificazione dei suoli e della effettività delle coltivazioni sottostanti continuativamente condotte. L'esito negativo di tali verifiche, anche successivo alla realizzazione dell'impianto, comporta l'avvio del procedimento di



annullamento delle autorizzazioni, con conseguenziale obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;

24. IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI O PARZIALMENTE INTEGRATI

La realizzazione di impianti fotovoltaici totalmente o parzialmente integrati, di cui all'art. 2 c. 1 lett. b2) e b3) D.M. Sviluppo Economico del 19.02.2007 è autorizzata, indipendentemente dalla potenza prodotta, con provvedimento comunale di natura urbanistica e/o edilizia, ove essi siano installati sulle coperture di scuole, strutture sanitarie, edifici ospitanti amministrazioni e strutture pubbliche o su superfici, edifici, fabbricati, strutture edilizie a destinazione ed uso agricolo o, altresì, sulle coperture di immobili in sostituzione di manufatti in eternit o contenenti amianto;



25. IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE COMPROMESSE

E' consentita, nel rispetto dei relativi procedimenti abilitativi, la installazione di impianti fotovoltaici nelle aree compromesse dal punto di vista ambientale, ricomprese nelle:

- a) perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2003;
- b) perimetrazioni di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata;

26. IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE

La Regione, al fine della stabilizzazione dei flussi produttivi dell'energia solare e della generazione di adeguate quantità di idrogeno, incentiva la realizzazione di impianti solari per la produzione di energia elettrica mediante cicli termodinamici (come definiti all'art. 2 c. 1 lett. a) del D.M. dello Sviluppo Economico dell'11 aprile 2008);



27. IMPIANTI SOLARI A CONCENTRAZIONE

La Regione incentiva la realizzazione di impianti solari a concentrazione, finalizzata alla produzione di energia termica da utilizzare come calore di processo nelle aziende o per la climatizzazione (in forma di riscaldamento, condizionamento, refrigerazione) di ambienti civili e industriali. Gli impianti solari a concentrazione devono essere installati su terreni, edifici, strutture edilizie limitrofi o integrati rispetto all'utenza termica e il rilascio dell'abilitazione o autorizzazione alla loro realizzazione è condizionato alla conseguente riduzione dei consumi di energia derivanti dalla combustione di fonti fossili convenzionali;


28. BIOMASSE

La realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile alimentati da biomasse è consentita nelle zone agricole e, compatibilmente con le destinazioni urbanistiche, in quelle a classificazione industriale.

La realizzazione di tali impianti è subordinata all'utilizzazione di biomasse provenienti per almeno il 50% del fabbisogno da aree dislocate in un raggio non superiore a Km. 70 dall'impianto (impianti da "filiera corta"). Se tali biomasse non siano disponibili entro tale perimetro, potranno essere utilizzate solo biomasse provenienti dal territorio regionale.

Gli impianti alimentati da biomasse sono autorizzati, se ubicati in zone industriali, con provvedimento comunale e, se richiesto, nulla osta del Consorzio A.S.I., a condizione che utilizzino biocombustibili ottenuti da piante oleaginose anche "no food" per la cogenerazione di energia elettrica e calore;

29. ALLACCIO DEGLI IMPIANTI OFF-SHORE



Le concessioni d'uso demaniali per l'allaccio di impianti di energia rinnovabile "off shore" alla rete su territorio siciliano sono rilasciate solo se tali impianti siano realizzati alla distanza minima di 2,5 miglia marine dalla linea costiera direttamente antistante. Ove la costa direttamente antistante sia impegnata da insediamenti turistico-ricettivi, la Concessione d'uso viene rilasciata solo ove gli impianti "off-shore" siano collocati ad una distanza non inferiore a 5 miglia marine dalla costa, e semprechè il proponente possa dimostrare di aver impiegato le tecnologie più avanzate al fine di escludere o limitare il più possibile la visibilità dell'impianto dalla costa, anche all'uopo modificando l'allocazione degli aerogeneratori.

La Regione, in forza delle competenze esclusive assegnatele dall'art. 14 dello Statuto in materia di beni culturali, paesaggio, pesca, industria e turismo, si riserva di indicare il rapporto tra estensione dell'impianto e lunghezza totale della costa interessata, in sede di Conferenza di Servizi preventiva indetta dall'Assessorato dell'Industria, cui partecipano i rami dell'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati. Nell'ambito della medesima Conferenza di Servizi preventiva, vengono, altresì, individuate le misure di compensazione, così come determinate al precedente punto 7, alla cui accettazione la Regione condiziona l'intesa con lo Stato;

30. MERCHANT LINES

Le autorizzazioni regionali relative, anche in riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, alle c.d. "merchant lines" (linee transnazionali che collegano punti di connessione situati in territori di Stati diversi) non possono essere rilasciate ove i richiedenti non attestino che tali linee fruiscono, per il dispaccio dell'energia importata, di utenze proprie



C.C.

all'interno del territorio siciliano e di reti distinte da quelle del Gestore nazionale;

31. RISPARMIO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

La Regione promuove - anche favorendo l'inserimento di apposite disposizioni nei regolamenti edilizi e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici - l'utilizzazione di materiali e tecniche costruttive necessari ai fini della certificazione energetica in edilizia e funzionali agli obiettivi di risparmio energetico, nonché la realizzazione di progetti innovativi di edifici abitativi ad emissione zero di CO₂.

32. MONITORAGGIO E VIGILANZA SUGLI IMPIANTI

La Regione esercita le attribuzioni di monitoraggio e vigilanza - anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di ablazione o ritiro - sulle iniziative di realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile in Sicilia, ancorchè assentite e/o eseguite in forza di provvedimenti autorizzatori urbanistici ed edilizi o comunicazioni di inizio lavori e attività.

L'Amministrazione a tal fine adotta apposite direttive e stipula sulla base dei criteri generali in esse dettati, appositi accordi con gli Enti Locali interessati, anche per l'acquisizione dei necessari dati informativi;

33. AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE E PMI

La Regione, al fine di incentivare l'accesso ai servizi di efficienza energetica, l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico, la utilizzazione e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, disciplina con appositi provvedimenti, le azioni di sostegno, facilitazione e contribuzione per la produzione e fruizione dell'energia da fonti rinnovabili da parte delle famiglie e piccole e medie imprese;



50 C.C.
SECRETARIA

34. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Regione promuove l'informazione sulle nuove tecnologie energetiche e l'aggiornamento degli operatori e a tal fine raggiunge accordi e sviluppa opportune forme di collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca siciliani, nonché con le associazioni dei consumatori, di proprietari, inquilini, le organizzazioni rappresentative delle imprese, in particolare edilizie, le organizzazioni sindacali, le Province, i Comuni e le Amministrazioni pubbliche;

35. PARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGETICA

La Regione, attraverso gli organi di coordinamento di cui in premessa, ed, eventualmente con la creazione di apposito soggetto, quale strumento operativo nell'ambito del settore energetico, potrà partecipare alle attività di realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia, con la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed il mantenimento dei fini voluti dal PEARS, nel superiore interesse della collettività.

Su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle attribuzioni conferite dallo Statuto, dal T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, saranno adottate le direttive ed i criteri di indirizzo consequenziali alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

(G. Principato)

G. Principato



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)

R. Lombardo

PGS

PGS
P.C.C.
Spina